

STATUTO

COMDIS COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALESSANDRIA AL VIA GIOVANNI
SCAZZOLA 29

Numero REA: AL - 257357

Codice fiscale: 02455310066

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-12-2014 - Statuto completo	2
--	---

retta su dodici pagine e poche righe della tredicesima di quattro fogli è stato da me notaio letto ai comparenti, che lo approvano alle ore sedici e trenta.

Ingianni Angela

D'Uva Mauro

D'Uva Marisa

Francesco Alpa

D'Uva Enrico

Sergio Finesso (impronta del sigillo)

Allegato "A" all'atto rep. 66966/20468

STATUTO SOCIALE DELLA COOPERATIVA

"COMDIS COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS"

ARTICOLO 1 - (Denominazione)

E' costituita una cooperativa sociale con la denominazione "COMDIS COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS".

Alla cooperativa, a norma dell'art. 2519 del Codice Civile, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata (art. 2462 e seguenti Codice Civile). La cooperativa, inoltre, è disciplinata dalla Legge 8 Novembre 1991 n. 381, s.m.i..

ARTICOLO 2 - (Sede)

La società ha sede nel Comune di Alessandria.

Con deliberazione dell'Organo amministrativo possono essere istituite sedi secondarie filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

ARTICOLO 3 - (Durata)

La Cooperativa ha durata 31 dicembre 2065, ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

ARTICOLO 4 - (Scopo Sociale)

Le finalità mutualistiche della società si intendono rivolte all'interesse dei soci e sono limitate dagli interessi generali dei soci secondo le direttive che saranno impartite dall'Organo amministrativo e dell'Assemblea dei soci in relazione alle corrispondenti competenze. In nessun caso interessi particolari di soci o gruppi di soci potranno prevalere su quelli generali.

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.

Intende operare per rendere effettivo il diritto al lavoro, promuovere la formazione e l'elevazione professionale dei soci con iniziative economiche e di solidarietà sociale a scopo mutualistico.

Si avvale anche dell'opera di volontari, che partecipano alle sue attività senza vincoli di subordinazione e prestano attività di lavoro gratuitamente, senza fine individuale di lucro, anche indiretto.

La cooperativa non ha finalità speculative e intende far partecipare chiunque sia interessato ai benefici della mutualità, applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione è impegnata.

La cooperativa può operare anche con terzi non soci.

ARTICOLO 5 - (Oggetto)

Per il perseguimento del proprio scopo mutualistico e nei limiti stabiliti dalla normativa, anche regolamentare vigente, la cooperativa, tenuto conto dei requisiti e degli interessi manifesti dei soci, si propone di esercitare quale propria attività:

1. fornire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi di servizi di assistenza socio-sanitaria ed infermieristica residenziale e/o domiciliare a favore di persone anziane, minori, malati, persone svantaggiate per handicap fisici o psichici;
2. gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi residenze protette o comunque definite, R.S.A. di riabilitazione o di mantenimento, centri diurni, case alloggio, laboratori protetti, case di cura;
3. fornire servizi di animazione, accoglienza e mensa connessi alla gestione delle strutture di cui al precedente punto 2);
4. organizzare e gestire corsi di istruzione anche professionale ed attività di sensibilizzazione, informazione, intervento nel campo dell'assistenza sociale e in tutte le situazioni di emarginazione.

Con la gestione dei suindicati servizi la Cooperativa si propone di fornire ai soci che prestano la propria attività di lavoro, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Tali attività verranno svolte secondo principi di mutualità prevalente così come definiti dall'articolo 2512 del Codice Civile, potendosi avvalere comunque delle prestazioni lavorative e degli apporti di beni e servizi anche di non soci.

La Società cooperativa, inoltre, potrà:

- partecipare a gare d'appalto sia pubbliche che private;
- assumere partecipazione in altre società aventi scopo analogo od affine con espressa esclusione ai fini di collocamento su mercato;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie alla attività sociale;
- dare adesione e partecipazione a Enti e organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare, sviluppare ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- effettuare la raccolta del prestito da soci secondo quanto

disciplinato da appositi regolamenti interni redatti dall'Organo Amministrativo ed approvati dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;

- contrarre mutui passivi, chiedere scoperti bancari ed operare con i medesimi;
- svolgere qualunque attività connessa e affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione dello scopo sociale.

ARTICOLO 6 - (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

La cooperativa "COMDIS COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS" deve intendersi a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico realizzato, così come determinato al precedente articolo 4.

L'Organo amministrativo ed i componenti l'organo di controllo se nominati, documenteranno la condizione di prevalenza nella Nota Integrativa al bilancio.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del Codice Civile la cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
 - b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
 - c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
 - d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
- Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

ARTICOLO 7 - (Soci)

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Qualora la Cooperativa abbia un numero di soci superiore a tre ma inferiore a nove non potrà associare persone giuridiche.

Non possono essere soci gli interdetti e gli inabilitati. Presso la sede sociale si intende eletto il domicilio di ogni

socio.

Possono essere soci cooperatori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa, e attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci altresì, le persone giuridiche e le persone fisiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività economica della cooperativa.

E' consentita l'ammissione a soci cooperatori di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente e comunque nei limiti stabiliti dalla legge.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa.

Oltre ai soci cooperatori possono essere ammessi soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge.

ARTICOLO 8 - (Domanda di ammissione Soci)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) le generalità complete se trattasi di persona fisica o la denominazione, sede, nominativo del rappresentante legale e deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato al domanda se trattasi di persona giuridica;
- b) l'indicazione dei requisiti soggettivi prescritti al precedente articolo 7;
- c) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;
- d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- e) l'indicazione della quota che intende sottoscrivere;
- f) la dichiarazione di conoscere ed attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 7 delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati i versamenti dovuti, la delibera diventerà inefficace.

L'Organo Amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarle agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 9 - (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dell'eventuale sovrapprezzo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) a partecipare, conferendo il proprio lavoro, all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità della stessa. La prestazione di lavoro integra la prestazione mutualistica cui i soci sono tenuti.

ARTICOLO 10 - (Quota Sociale)

Le quote sociali non sono di norma trasferibili con effetto verso la cooperativa. In via eccezionale e con le opportune motivazioni, previo gradimento dell'Organo Amministrativo, la quota è trasferibile solo se l'acquirente o successore possiede i requisiti fissati dallo Statuto per essere ammesso come socio.

La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore potranno essere versati a rate e precisamente:

- a) almeno il cinquanta per cento all'atto della sottoscrizione;
- b) il rimanente nei termini da stabilirsi dall'Organo Amministrativo.

Le azioni dei soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa debbono essere versate totalmente all'atto della sottoscrizione.

ARTICOLO 11 - (Perdita della qualifica di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

ARTICOLO 12 - (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

ARTICOLO 13 - (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o inerenti il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il termine di 90 giorni, se non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato;
- e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo am-

ministrativo;

f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o disertì senza giustificato motivo espresso in forma scritta tre assemblee consecutive.

Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi causa.

Può essere escluso dalla società, con deliberazione dell'Organo amministrativo, il socio che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi, anche lavorativi, assunti a qualunque titolo verso la società e/o nei confronti del quale viene assunto un provvedimento di interruzione dell'ulteriore rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, o per inadempimento nel caso di ulteriore rapporto di lavoro non subordinato. Al verificarsi di una delle suddette ipotesi, l'organo di amministrazione dovrà provvedere mediante delibera da trasmettere al socio e da annotarsi sul libro dei soci. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori. Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso all'assemblea ordinaria.

ARTICOLO 14 - (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata.

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso della quota eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 17, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del Codice Civile.

Il pagamento è effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

ARTICOLO 15 - (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versata, eventualmente rivalutate, nella misura e con le mo-

dalità di cui al precedente articolo 14. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

ARTICOLO 16 - (Categorie speciali di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione professionale, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. Nel caso di soci speciali ammessi in ragione di completare la loro formazione professionale l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

ARTICOLO 17 - (Soci sovventori)

Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 L. n. 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento) cia-

scuna. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 10.

ARTICOLO 18 - (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque. Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

ARTICOLO 19 - (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

ARTICOLO 20 - (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

ARTICOLO 21 - (Patrimonio Sociale)

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- dal conferimento (quote) dei soci cooperatori, ciascuno di valore nominale non inferiore a Euro 100,00 (cento) e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti, detenute dai soci cooperatori;

- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il Potenziamento aziendale;

- dalle azioni di partecipazione cooperativa;

2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte e delle quote di sovvenzione o di partecipazione cooperativa.

ARTICOLO 22 - (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del progetto di bilancio, alla redazione della documentazione informativa e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione mutualistica. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite

stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci finanziatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

ARTICOLO 23 - (Ristorni)

I ristorni, quali quote economiche dell'esercizio da attribuire ai soci a conguaglio delle prestazioni mutualistiche loro dovute, possono riguardare esclusivamente le eccedenze economiche derivanti dalla gestione svolta nei loro confronti. L'Organo di amministrazione ne determina l'ammontare in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni mutualistiche svolte dai soci, determinandone l'inserimento nel conto economico del bilancio da presentare all'approvazione della assemblea dei soci.

L'assemblea che approva la distribuzione dei ristorni, ne determina i corrispondenti termini

e modalità scegliendo all'interno dei seguenti criteri:

- liquidazione diretta immediata o rateizzata;
- aumento gratuito di capitale sociale;
- offerta di obbligazioni di nuova emissione;
- offerta di strumenti finanziari di nuova emissione.

ARTICOLO 24 - (Assemblea)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio e destina gli utili;
2. delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori;
3. procede alla nomina degli amministratori;
4. procede all'eventuale nomina dei componenti l'organo di controllo e/o del suo Presidente e ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
5. determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed agli eventuali componenti l'organo di controllo;
6. approva i regolamenti interni;
7. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo;
8. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

L'Assemblea ha luogo ogniqualvolta il Consiglio di amministrazione lo crede necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione della materia da trattare, dall'Organo di Controllo o da almeno un quinto dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro quindici

giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 Cod. Civ..

ARTICOLO 25 - (Convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea dei soci è convocata, nei casi e nei termini di legge, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, presso la sede sociale od altrove, purchè nei paesi dell'Unione Europea a mezzo di avviso da affiggersi, insieme all'elenco delle materie da trattare, nella Sede Sociale, oppure da comunicarsi con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento a ciascun socio, almeno otto giorni prima della data stabilita per la stessa Assemblea. La lettera deve recare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può già essere fissato il giorno per una seconda convocazione, che varrà nel caso di mancata costituzione dell'Assemblea in prima convocazione. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno nel termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio o, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando ricorrano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e i componenti l'organo di controllo, se nominati.

ARTICOLO 26 - (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di tre soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

ARTICOLO 27 - (Svolgimento dell'assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, dal suo Presidente o, in caso di sua assenza, da chi ne fa le veci ovvero da altra persona all'uopo designata dal Consiglio o, in mancanza, eletta dall'Assemblea stessa.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni. L'Assemblea nomina un Segretario che può anche non essere socio.

Nei casi di legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, questi designa un notaio che redige il verbale dell'assemblea; in tali casi non occorre la nomina di un Segretario. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

ARTICOLO 28 - (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell' oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della Società tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno tre quarti dei soci con diritto di voto.

ARTICOLO 29 - (Amministrazione della Società)

La società è amministrata da un amministratore unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque. All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti.

Il Consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri il Presidente e un Vice Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso, però la maggioranza degli

amministratori o l'Amministratore Unico devono essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Gli amministratori durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.

ARTICOLO 30 - (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del Codice Civile.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

ARTICOLO 31 - (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri ed i componenti l'organo di controllo ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione.

In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

ARTICOLO 32 - (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di Controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

ARTICOLO 33 - (Rappresentanza)

L'Amministratore Unico od il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore Unico o il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

ARTICOLO 34 - (Organo di Controllo)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, i soci, qualora lo ritengano opportuno, possono nominare un organo di controllo o un Revisore.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2477 del Codice Civile.

ARTICOLO 35 - (Scioglimento e Liquidazione)

La cooperativa si scioglie:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;

d) per la perdita del capitale sociale;

e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 quater e 2473 C.C.;

f) per deliberazione dell'assemblea.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla legge.

ARTICOLO 36 - (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

ARTICOLO 37 - (Rinvio)

Per tutto quanto non è regolato nell'atto costitutivo di cui il presente statuto fa parte integrale, valgono le disposizioni legislative sulle Società Cooperative rette coi principi della mutualità prevalente.

Alessandria, 1 dicembre 2014

Ingianni Angela

D'Uva Mauro

D'Uva Marisa

Francesco Alpa

D'Uva Enrico

Sergio Finesso (impronta del sigillo)

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, rilasciata ad uso Registro delle Imprese.